



Confederazione Italiana
Dirigenti e Alte Professionalità



Confederazione dei sindacati
dei Funzionari direttivi,
dirigenti e delle elevate
professionalità della Funzione
Pubblica

VALUTAZIONI SUL DISEGNO DI LEGGE A.C. 3178 RECANTE
"NORME DI ATTUAZIONE DEL PROTOCOLLO DEL 23 LUGLIO
2007 SU PREVIDENZA, LAVORO E COMPETITIVITA' PER
FAVORIRE L'EQUITA' E LA CRESCITA SOSTENIBILI, NONCHE'
ULTERIORI NORME IN MATERIA DI LAVORO E PREVIDENZA
SOCIALE"

Roma, novembre 2007

CIDA - Via Padova, 41 - 00161 Roma Tel. 06.97.60.51.11 Fax 06.97.60.51.09
www.cida.it - dirigenti@cida.it

CONFEDIR - Largo dell'Amba Aradam, 1 - 00184 Roma Tel. 06.77204826 Fax 06.77077029
www.confedir.org - info@confedir.org

La Manovra Finanziaria 2008 è, ancora una volta, il frutto di una doppia mediazione: una che nasce all'interno della maggioranza, tra le varie anime della coalizione; l'altra, che vive all'esterno, alimentata dalla concertazione con le parti sociali.

Nel difficile passaggio di sintesi tra le diverse istanze, la direzione di marcia che il Governo avrebbe dovuto imprimere con chiarezza alla propria azione è stata offuscata e resa più opaca dalla difesa di interessi consolidati.

In quest'ottica si è rivelata negativa la scelta di limitare i tavoli "veri" della concertazione solo ad alcune centrali. Una scelta che, nelle intenzioni, avrebbe dovuto garantire un minore dispendio di tempo e di energia nel favorire un accordo, ma che, nei fatti, si è tradotto in un pesante freno rispetto alle azioni riformatrici più necessarie.

Non a caso il Fondo Monetario Internazionale, nel giudicare la manovra, ha ritenuto insufficienti le misure adottate per il risanamento del debito rivedendo le previsioni di crescita del Paese in senso negativo.

In questa Manovra è, infatti, pressoché assente una revisione dei meccanismi che generano la spesa. L'obiettivo prioritario del Governo avrebbe dovuto essere la riorganizzazione funzionale di settori della Pubblica amministrazione per conseguire un contributo all'equilibrio dei conti pubblici.

Appare altresì grave che poco o nulla sia stato previsto per potenziare il nostro settore della ricerca che pure viene considerato, unanimemente, un elemento strategico per il rilancio del sistema economico-produttivo. Solo due articoli relativi alla rete trapiantologica e al settore trasporti vengono dedicati all'argomento ricerca.

Le nostre Confederazioni non sono pregiudizialmente contrarie al processo di redistribuzione che si opera a favore delle categorie più deboli (ovvero quelle al di sotto di 40-50 mila euro annui di reddito). Anche per i dirigenti e per le alte professionalità la solidarietà è un valore. Facciamo tuttavia notare che, anche all'interno della dirigenza, ci sono categorie deboli verso le quali sarebbe stato opportuno estendere il concetto di solidarietà. Ci domandiamo, poi, se sia equo far pagare di più a chi ha come unica colpa il fatto di pagare le tasse e pagarle tutte. Si dirà che si sono rinforzati i mezzi per la lotta all'evasione fiscale. Ma dov'è la giustizia nell'operare un prelievo certo sulle persone oneste e uno incerto o eventuale sugli evasori fiscali? Oltretutto, gli appesantimenti IRPEF su redditi non certo elevati, previsti nella Finanziaria 2007 non sono stati corretti con la manovra di quest'anno.

Rimangono, infine, completamente inaccettabili le attuali disposizioni della manovra finanziaria 2008 per quanto attiene alle risorse (del tutto insufficienti) destinate ai rinnovi contrattuali del personale dirigente delle pubbliche amministrazioni, sia del 1°, che del 2° biennio economico (2006-2007 e 2008-2009).

Tutto ciò premesso, si avanzano le seguenti proposte migliorative del Disegno di Legge collegato alla Finanziaria 2008 sul Welfare, che tengono conto delle priorità della dirigenza e delle alte professionalità, cioè di categorie che costituiscono il motore dello sviluppo e che da questa manovra, ancora una volta, vengono penalizzate senza nulla aver ricevuto in cambio.

PEREQUAZIONE AUTOMATICA DELLE PENSIONI

La legge 23 dicembre 2000 n. 388 (Finanziaria 2001) ha disposto che la percentuale di aumento per variazione del costo della vita si applica per intero sull'importo di pensione non eccedente il triplo della pensione minima; per le fasce di importi comprese tra il triplo e il quintuplo del minimo la percentuale di aumento è ridotta al 90%; per le fasce di importo eccedenti il quintuplo del minimo, la percentuale di aumento è ridotta al 75%.

Il decreto legge 2 luglio 2007 n. 81, che all'articolo 5, comma 3, ha innalzato dal 90% al 100% la percentuale per le fasce comprese tra 3 e 5 volte la pensione minima, è misura irrisoria in termini di beneficio: poco più di 1 €uro al mese.

Tale meccanismo porta inesorabilmente ad un appiattimento dei trattamenti pensionistici verso quelli di importo più basso, nonché ad una ingiusta ed inaccettabile mancata conservazione del potere d'acquisto delle pensioni medio-alte, dando luogo ad effetti gravemente distorsivi iniqui nei confronti degli interessati.

Quanto sopra in aperta violazione di principi costituzionalmente garantiti, quale quello per cui la proporzionalità e l'adeguatezza delle pensioni vanno costantemente assicurate anche nel prosieguo, in relazione al mutamento del potere di acquisto delle moneta (sentenze n. 26/80 e 348/85 della Corte Costituzionale), nonché quale quello per cui il sopravvenire di norme peggiorative non può dar luogo a una regolamentazione che incida su situazioni sostanziali già poste in essere, vanificando l'affidamento del cittadino sulla sicurezza giuridica, che costituisce elemento fondamentale e indispensabile dello Stato di diritto (sentenza n.822/88 Corte Costituzionale).

Si rende necessario prevedere, invece, un meccanismo di piena indicizzazione di tutte le pensioni, al fine di conservare nel tempo il potere di acquisto di soggetti che non sono più in grado di porre altrimenti rimedio a tale perdita, anche per effetto della mancata restituzione del fiscal drag e dello sganciamento della dinamica retributiva, che il più delle volte vedono accrescere i propri bisogni essenziali.

PEREQUAZIONE

Dopo l'art. 1 aggiungere il seguente:

Art. 1 bis: A decorrere dal 1° gennaio 2008, ai trattamenti pensionistici dei lavoratori dipendenti si applica l'indice di rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, in base al meccanismo di cui all'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nella misura del 100 per cento.

Conseguentemente, ai fondi per il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali apportare le seguenti variazioni:

2008: - 110 milioni di euro

2009: - 110 milioni di euro

2010: - 110 milioni di euro

REVISIONE DELLA SOSPENSIONE DELL'INDICIZZAZIONE DELLE PENSIONI SUPERIORI A 8 VOLTE IL MINIMO

Surrettiziamente, sono state introdotte nuove tasse attraverso, il blocco dell'indicizzazione delle pensioni superiori a 3.500 euro lordi mensili. Membri del governo hanno pubblicamente dichiarato che la manovra avverrebbe senza aumento della pressione fiscale. Senonché è nozione universalmente accolta, che l'inflazione è la più iniqua delle imposte. E' di tutta evidenza, che il mancato adeguamento all'inflazione costituisce, anche dal punto di vista giuridico, una decurtazione permanente del credito pensionistico. Il che, tradotto in termini tributari, integra i requisiti di una vera e propria imposta patrimoniale. In sostanza i percettori di tali redditi saranno di fatto sottoposti vita naturaldurante ad una imposta di due punti circa superiore all'aliquota massima applicabile ai redditi più alti del paese. Ricondata alla sua reale configurazione l'idea di una imposta patrimoniale circoscritta non alle grandi fortune, come in altri paesi, bensì ai soli percettori di alcune migliaia di euro, purchè a titolo di pensione, mostra tutta la sua carica di incostituzionalità. Inoltre, poiché il reddito da pensione rientra nel novero del reddito da lavoro, sia pure differito a scopo previdenziale ogni distinzione da altre fonti di reddito non potrebbe che essere di favore e non di avversione, alla luce del art. 1 della Costituzione che proclama "l'Italia ... Repubblica democratica, fondata sul lavoro". Tutto ciò considerato, si chiede la soppressione dell'art. 5 del Disegno di Legge sul Welfare collegato alla Finanziaria 2008.

REVISIONE DELLA SOSPENSIONE DELL'INDICIZZAZIONE DELLE PENSIONI
SUPERIORI A 8 VOLTE IL MINIMO

Sopprimere l'art. 5

CUMULO

La disciplina legislativa in materia di divieto di cumulo delle pensioni con i redditi di lavoro ha subito negli anni scorsi numerosi interventi risultandone un quadro normativo sempre più farraginoso e irragionevole.

Si tratta indubbiamente di un vincolo ormai inaccettabile che lede la libertà del cittadino di poter continuare a svolgere in piena trasparenza un'attività di lavoro dopo il pensionamento, anche per evitare di disperdere patrimoni di competenze e di esperienze, specie se ci riferiamo ai lavoratori di fascia elevata, che come sistema Paese non ci possiamo assolutamente permettere. Peraltro, i dati dimostrano che le limitazioni poste in materia di cumulo si sono rivelate, inoltre, del tutto inefficaci a favorire un aumento dell'occupazione giovanile, trattandosi infatti di figure aziendali molto diverse, finendo col determinare, soltanto, una illogica e ingiusta penalizzazione nei confronti dei pensionati ancora in grado di svolgere un'attività lavorativa e un autentico "boomerang" che ha costituito e costituisce un grosso incentivo al lavoro nero. Si aggiunga, che specie i dirigenti e ora anche i quadri di fascia alta prossimi al raggiungimento dell'età pensionabile risultano i più esposti alle pressioni per l'interruzione del rapporto di lavoro nei processi di riorganizzazione aziendale, e l'impossibilità di potere cumulare interamente la pensione con redditi di lavoro pregiudica i diritti della persona. Occorre, pertanto, procedere alla completa eliminazione del divieto di cumulo tra le pensioni di anzianità o di invalidità con i redditi da lavoro.

CUMULO

Dopo l'art. 3, aggiungere il seguente:

Art. 3 bis: A decorrere dal 1° gennaio 2008 (ma potrebbe andar bene, in via subordinata, anche dal 1° luglio 2009), i redditi degli ex lavoratori dipendenti, derivanti da pensione di anzianità e di invalidità, a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme di essa sostitutive ed esclusive sono interamente cumulabili con eventuali redditi da lavoro. Sono abrogate, dalla stessa data, le norme di legge precedenti in contrasto con la presente disposizione".

AGEVOLAZIONI FISCALI SUI CONTRIBUTI VERSATI AI FONDI DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE

I lavoratori con redditi di fascia medio-alta sono stati maggiormente penalizzati in termini di tasso di sostituzione tra ultima retribuzione e pensione dalle varie riforme della previdenza di base.

Per queste figure è necessario, quindi, creare le condizioni per consentire di costruire una posizione di previdenza complementare coerente con le specifiche esigenze. Ciò non può naturalmente prescindere da un miglioramento della fiscalità. Si ritiene, pertanto, che un passo importante sia rappresentato dall'incremento delle agevolazioni fiscali sui contributi versati ai fondi pensione.

Va ricordato che il decreto legislativo 47/2000 all'articolo 1, comma 1, lettera a), nel modificare il Testo Unico delle imposte sui redditi aveva innovato la precedente disciplina con la previsione, attualmente vigente, del predetto doppio limite di deducibilità tramite la previsione di un limite in valore assoluto € 5.164,57 e uno in valore percentuale pari al 12% del reddito complessivo.

Mentre il limite percentuale, al di là del valore, ha una sua logica razionalità in quanto tiene conto della situazione reddituale dell'interessato, quello in valore assoluto risulta del tutto inadeguato per consentire la costituzione di una previdenza complementare adeguata per le categorie di lavoratori di fascia medio-alta. La stessa legge delega in materia previdenziale 23 agosto 2004, n. 243 nel disporre un ampliamento di tale agevolazione aveva previsto il mantenimento del doppio limite con l'applicazione di quello più favorevole all'interessato.

Il legislatore delegato ha, invece, mantenuto solo il limite in cifra, che non solo non ha alcuna logica razionale, ma diventa un ulteriore strumento che favorisce il sommerso.

Si ritiene che l'attuale testo dell'art. 10, comma 1, lettera e-bis) del TUIR vada modificato eliminando il limite in cifra assoluta, pari ad € 5.164,57, ripristinando il limite in percentuale del 12% del reddito complessivo.

AGEVOLAZIONI FISCALI SUI CONTRIBUTI VERSATI AI FONDI DI PREVIDENZA
COMPLEMENTARE

Dopo l'art. 8 aggiungere il seguente comma:

Art. 8 bis: All'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n.252, le parole "non superiore ad euro 5.164,57", sono sostituite con le parole "non superiore al 12 per cento del reddito complessivo" e dopo le parole "ai fini del predetto limite" sono abrogate le parole "di euro 5.164,57"

PROSECUZIONE VOLONTARIA ALL'ENTE DI APPARTENENZA IN PRESENZA DI
SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI LAVORO AUTONOMO CHE COMPORTA
L'OBBLIGO DELL'ISCRIZIONE ALLA GESTIONE SEPARATA INPS DI CUI
ALL'ART. 2, COMMA 26, DELLA LEGGE 8.8.1995, N. 335

Sono frequenti i casi di dirigenti, soprattutto a seguito di processi di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale, che perdono il proprio posto di lavoro e che spesso trovano una occupazione non con la qualifica di dirigente o, comunque, di lavoratore subordinato, ma attraverso quelle forme di lavoro autonomo che comportano l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata dell'Inps.

Sembra palese la contraddizione nei confronti di questi soggetti imposta dalla norma contenuta nel decreto legislativo n. 184/1997 che impedisce a questi soggetti, magari distanti solo alcuni anni dal conseguimento della pensione presso l'Ente di appartenenza, di poter finanziare i versamenti volontari per il raggiungimento dei necessari requisiti con i redditi derivanti da attività di lavoro autonomo.

E' necessario, quindi, che si apporti alla richiamata norma legislativa le necessarie modificazioni per consentire a costoro di poter proseguire la contribuzione volontaria anche nel caso in cui dovessero intraprendere un'attività di lavoro che comporti l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata dell'Inps.

In caso alternativo, come avviene attualmente, in questi casi l'interessato deve attendere il conseguimento dell'età pensionabile per la pensione di vecchiaia.

Appare, evidente, la discriminazione tra quei soggetti che sono in grado di sostenere l'onere contributivo volontario senza dover lavorare e chi invece si trova nella condizione di dover necessariamente intraprendere un'attività di lavoro di questo tipo anche per mantenersi.

PROSECUZIONE VOLONTARIA ALL'ENTE DI APPARTENENZA IN PRESENZA DI SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI LAVORO AUTONOMO CHE COMPORTA L'OBBLIGO DELL'ISCRIZIONE ALLA GESTIONE SEPARATA INPS DI CUI ALL'ART. 2, COMMA 26, DELLA LEGGE 8.8.1995, N. 335

Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:

Art. 7 bis: "L'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 184/1997 viene modificato per consentire la possibilità, per gli iscritti alla Gestione separata Inps di cui all'art. 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335, di ottenere, fermo restando l'obbligo contributivo nei confronti di tale gestione, l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria della contribuzione presso altre forme di previdenza obbligatorie, al fine di conseguire il requisito contributivo per il diritto a carico delle predette forme"

INCENTIVI ALLA RICOLLOCAZIONE DEI DIRIGENTI

Con l'avvento di mercati globalizzati, sta emergendo con molta evidenza che uno dei punti di forza del sistema economico italiano che è consistito nell'aver sviluppato una struttura capitalistica basata sulla piccola impresa è divenuto un elemento di forte debolezza.

Le difficoltà del competere risiedono soprattutto nella scarsa presenza di competenza in grado di gestire le sfide dei mercati internazionali.

Accanto ad iniziative che favoriscano l'aumento della dimensione aziendale, è necessario attuare politiche di sostegno alla diffusione di competenze manageriali.

A tal fine, Cida auspica l'approvazione del così detto "Disegno di Legge Benvenuto" (D.D.L. n. 1018/2006), recante misure a favore dell'incremento della managerialità nelle imprese del Mezzogiorno, che si pone correttamente l'obiettivo di incrementare il livello di managerialità per accrescere la competitività delle imprese del Sud.

Al riguardo, occorrerebbe estendere l'applicazione degli incentivi ai casi di consorzi di piccole imprese, di cui sarebbe opportuno favorire la costituzione consentendo loro di ripartire il costo delle risorse manageriali tra i soci consorziati e, quindi, renderlo compatibile con i modelli gestionali ed organizzativi di questo tipo di imprese.

Le maggiori complessità gestionali connesse all'esigenza di una crescita dimensionale delle imprese, infatti, richiedono un processo di progressivo affidamento della gestione aziendale a manager qualificati in grado di coadiuvare l'imprenditore anche nelle scelte strategiche, oltre che organizzative, per lo sviluppo dell'impresa stessa.

La coincidenza, spesso riscontrabile, tra la figura dell'imprenditore e quella del manager impedisce il rafforzamento delle PMI; tale rafforzamento, infatti, che ha come presupposti, la differenziazione dei poteri e delle responsabilità nella gestione e nella direzione delle attività di impresa, la cura e l'attenzione al fattore delle risorse umane, la capacità di intercettare chance di crescita dell'azienda. Per questo motivo, già nel 1997, sono stati introdotti degli incentivi alla piccola e media impresa finalizzati alla ricollocazione di dirigenti in mobilità. A questo proposito va rimarcato che, ogni anno, alcune migliaia di dirigenti soprattutto "over 50" perdono il posto di lavoro, dissipando una ricchezza di competenza, professionalità ed esperienza.

In questi anni, l'applicazione di tale disciplina, ha avuto un buon riscontro. I risultati conseguiti grazie all'impegno di quanti hanno lavorato in questa direzione hanno portato alla ricollocazione di circa 1800 dirigenti.

La riduzione del finanziamento (portato da 5 milioni di euro annui a circa 3,5 milioni) unito all'introduzione di un meccanismo eccessivamente complesso e farraginoso contenuto nella Legge Finanziaria del 2006 hanno contribuito, di fatto, a paralizzare i positivi effetti finora prodotti dalla norma. Per questo motivo, è necessario modificare, mediante un emendamento al disegno di legge Finanziaria 2008, l'articolo 20 della legge 7 agosto 1997, n. 266 per destinare adeguate risorse al finanziamento di questo istituto, prevedendo un meccanismo autorizzativo più agevole. Le risorse complessive, che si ipotizzano pari ad un importo di 5 milioni di euro annui saranno destinate principalmente alla realizzazione di due obiettivi:

- § Aumentare e rendere più efficace l'attività di pubblicizzazione della norma nelle PMI italiane;
- § Rendere più appetibile il contributo destinato alle imprese aumentandone sia la durata (da 12 a 24 mesi) mantenendo ferma l'entità della decontribuzione (50%).

INCENTIVI ALLA RICOLLOCAZIONE DEI DIRIGENTI

Dopo l'art. 10 è aggiunto il seguente:

Art. 10 bis

(Rifinanziamento del Fondo di cui all'art. 20 della legge 7 agosto 1997, n. 266)

1. All'articolo 20 della legge 7 agosto 1997, n. 266 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 2, le parole "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti:
"ventiquattro mesi"